

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI DI GOVERNO E DELL'ATENEO

PAG.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

3

CAPO I - IL RETTORE

ART. 2 - IL RETTORE

3

ART. 3 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

3

ART. 4 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

3

ART. 5 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO

4

ART. 6 - COMMISSIONE DI SEGGIO

4

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

4

ART. 8 - VOTAZIONI

5

ART. 9 - OPERAZIONI PRELIMINARI

5

ART. 10 - OPERAZIONI DI VOTO

6

ART. 11 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

6

ART. 12 - NULLITA' DELLE SCHEDE E DEI VOTI

7

ART. 13 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

7

ART. 14 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

7

ART. 15 - MODALITA' PER LA MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL RETTORE

7

CAPO II - IL SENATO ACCADEMICO

ART. 16 - ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO

8

ART. 17 - PRESIDENZA DEL SENATO ACCADEMICO

9

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL SENATO ACCADEMICO

10

ART. 19 - ORDINE DEL GIORNO

10

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE DELLA SEDUTA

10

ART. 21 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

10

ART. 22 - DELIBERE

10

ART. 23 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

11

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11

ART. 25 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12

ART. 26 - ORDINE DEL GIORNO

12

ART. 27 - DOCUMENTAZIONE DELLA SEDUTA

12

ART. 28 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

13

ART. 29 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

13

ART. 30 - DELIBERE

13

ART. 31 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

13

CAPO IV - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 32 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

14

ART. 33 - CONVOCAZIONE

14

ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

14

ART. 35 - DELIBERE

14

ART. 36 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

14

ART. 37 - PUBBLICITA' DEI LAVORI E DELL'ATTIVITA'

15

ART. 38 - RISORSE

15

CAPO V - IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

ART. 39 - IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

15

TITOLO II - CRITERI E MODALITA' DI ELEZIONE, CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA'

CAPO I - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 40 - DATA DELLE ELEZIONI

16

ART. 41 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

16

ART. 42 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

16

ART. 43 - COMMISSIONE ELETTORALE

16

ART. 44 - MODALITA' E TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE	16
ART. 45 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	17
ART. 46 - ESPRESSIONE DEL VOTO	18
ART. 47 - MATERIALE ELETTORALE	18
ART. 48 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI	18
ART. 49 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI E OPERAZIONI DI SCRUTINIO	19
ART. 50 - CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	19
ART. 51 - SCRUTINIO E QUORUM	20
ART. 52 - NOMINA DEGLI ELETTI E VALIDA COSTITUZIONE	20
ART. 53 - DURATA IN CARICA	20
ART. 54 - RECLAMI E RICORSI AVVERSO LE OPERAZIONI ELETTORALI	20
ART. 55 - VOTO ELETTRONICO	21

CAPO II - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN ALTRI ORGANI COLLEGIALI

ART. 56 - RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NELLA GIUNTA DELLA SCUOLA E NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO	21
---	----

CAPO III - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 57 - CONSULTA DEGLI STUDENTI	21
ART. 58 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI	21
ART. 59 - ELETTORATO ATTIVO	21
ART. 60 - ELETTORATO PASSIVO	21
ART. 61 - NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE	22
ART. 62 - LISTE ELETTORALI	22
ART. 63 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE	23
ART. 64 - PUBBLICAZIONE DELLE LISTE	23
ART. 65 - VOTAZIONE	23
ART. 66 - COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	23
ART. 67 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE	24
ART. 68 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE	24
ART. 69 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO	24
ART. 70 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI	25
ART. 71 - NOMINA	25
ART. 72 - SOSTITUZIONI	25
ART. 73 - NORMA FINALE	25

TITOLO III - ISTITUZIONE, DISATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E DI SERVIZIO

ART. 74 - DIPARTIMENTI	25
ART. 75 - NORME GENERALI CONNESSE ALLE VOTAZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI IN CONSIGLIO DI DIPARTIM.	26
ART. 76 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI	27
ART. 77 - CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA DI ATENEO E INTERATENEO	27
ART. 78 - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	28
ART. 79 - SCUOLE	28
ART. 80 - COMITATO UNICO DI GARANZIA	28

TITOLO IV - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

ART. 81 - REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E AMMINISTRATIVE	29
ART. 82 - PROCEDURA DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ATENEO	30
ART. 83 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI ATENEO	30

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 84 - EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	30
---	----

TITOLO I - Organizzazione e procedure di funzionamento degli organi centrali di governo dell'Ateneo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ai sensi della vigente legislazione e dello Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi di Ateneo e le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
2. Ai sensi dello Statuto vigente, le norme del presente Regolamento mirano ad assicurare l'autonomia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara allo scopo di garantire il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Capo I – Il Rettore

Art. 2 – Il Rettore

1. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università ed esercita le funzioni stabilite dalle norme di Legge, statutarie e regolamentari. La sua designazione ha luogo ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Art. 3 – Indizione delle elezioni

1. Il Decano indice con proprio decreto le elezioni del Rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato.
2. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare:
 - a) il calendario delle votazioni, da effettuarsi in giorni consecutivi;
 - b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature, programmi e *curricula*.
3. Il Decano provvede altresì alla costituzione:
 - a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) della Commissione di scrutinio;
 - c) della(e) Commissione(i) di seggio.

Art. 4 – Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a suo volta un vice Presidente tra i componenti della Commissione;
 - b) un professore ordinario;
 - c) un professore associato;
 - d) un ricercatore;
 - e) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico designato dai rappresentanti dello stesso personale in Senato Accademico;
 - f) uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nella Consulta al suo interno;
 - g) un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario designato dal Direttore Generale.

2. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
3. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
 - b) di verificare i risultati pervenuti dalla Commissione di scrutinio;
 - c) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

Art. 5 – Commissione di scrutinio

1. Il Decano provvede alla costituzione di una Commissione di scrutinio composta da almeno:
 - a) un Presidente scelto tra i professori di prima fascia, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i componenti della Commissione;
 - b) un professore di prima fascia;
 - c) un professore associato;
 - d) un ricercatore;
 - e) un dipendente del personale amministrativo e tecnico;
 - f) uno studente designato tra quelli eletti nella Consulta;
 - g) un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario.
2. In caso di impossibilità per giustificate ragioni, ad assolvere l'incarico, gli interessati debbono darne immediata notizia al Decano che provvederà alla loro sostituzione.

Art. 6 – Commissione di seggio

1. Nel caso in cui il decreto di indizione delle elezioni preveda la costituzione di un solo seggio, la Commissione di seggio coincide con la Commissione di scrutinio; nel caso in cui, invece, il decreto preveda la costituzione di due o più seggi, vengono formate per ciascun seggio le Commissioni elettorali, composte da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente;
 - b) due componenti scelti tra i professori di ruolo e ricercatori.
2. Il Decano inoltre potrà, a propria discrezione, nominare due o più supplenti per sostituire od integrare anche solo temporaneamente i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione alla Direzione Generale dell'Università per i provvedimenti conseguenti.
4. Partecipa ai lavori del seggio almeno un dipendente dell'Amministrazione con funzioni di supporto.
5. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 7 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature alla carica di Rettore devono essere presentate per iscritto, almeno 30 giorni prima della data della prima votazione, alla Commissione elettorale centrale, individuata nel decreto di indizione.
2. I candidati, unitamente alla propria candidatura, devono presentare il proprio programma elettorale ed il *curriculum*. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a dare a tali documenti adeguata e tempestiva pubblicità.

3. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre le ore 18 del giorno precedente a quello di ciascun turno elettorale e viene formalizzato dal Presidente della Commissione di scrutinio.
4. Se i tempi lo consentono le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati che abbiano formalizzato il ritiro della propria candidatura. In tutti i casi, l'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato a cura dell'Amministrazione, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 8 – Votazioni

1. Contribuiscono all'elezione del Rettore:
 - con voto pieno i professori di ruolo dell'Ateneo ed i ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli di Ateneo;
 - con voto ponderato i ricercatori a tempo determinato, i collaboratori esperti linguistici ed il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
 - con voto pieno i componenti della Consulta degli studenti.
2. La totalità dei voti ponderati della componente rappresentata dai ricercatori a tempo determinato e della componente rappresentata dal personale tecnico-amministrativo e dai collaboratori linguistici non può eccedere il 15%, per ciascuna delle componenti citate, dei voti pieni espressi nelle tornate elettorali dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
3. Le formule da applicare sono:
 $P2 = (V1 * 15) / (V2 * 100)$ se il risultato è > 1 si assume 1;
 $P3 = (V1 * 15) / (V3 * 100)$ se il risultato è > 1 si assume 1;
dove: P2 e P3 sono rispettivamente i pesi da applicare ai voti individuali espressi nei collegi 2 e 3; V1 è il numero dei voti espressi dal collegio 1; V2 e V3 sono rispettivamente i voti espressi dai collegi 2 e 3 (Delibera S.A. del 22.5.2012).
4. Le formule riportate esprimono che in nessun caso i voti dei ricercatori a tempo determinato e del personale contrattualizzato possano valere più di una unità, mentre è possibile che essi valgano meno (voto ponderato) se il 15% dei voti del personale docente e dei ricercatori a tempo indeterminato sia inferiore al numero di votanti delle due categorie rappresentate dai ricercatori a tempo determinato e dal personale tecnico-amministrativo più i collaboratori esperti linguistici.
5. La votazione per l'elezione del Rettore è valida se partecipa alla stessa almeno la metà degli aventi diritto. Nel computo per il raggiungimento del *quorum* i voti delle categorie che si esprimono con voto ponderato saranno considerate secondo i meccanismi di ponderazione di cui al presente articolo.
6. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima elezione, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
7. Le votazioni si effettuano in giorni consecutivi.
8. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
9. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 9 – Operazioni preliminari

1. Il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;

- b) la predisposizione di un numero di schede pari all'elettorato attivo, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il seggio affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.
3. All'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni dichiarando in apertura di seduta di votazione il *quorum* minimo necessario per la validità della votazione.

Art. 10 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni fissati nel decreto di indizione, dalle ore 08.30 alle ore 19.00. Si procede, quindi, alle seguenti operazioni:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante documento di riconoscimento;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto, tramite l'esclusivo utilizzo della matita avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda e riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
2. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.
3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
4. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto.
5. Ogni avente diritto deve indicare un solo nominativo.
6. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente del seggio elettorale che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.
7. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico che va allegato al verbale.

Art. 11 – Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
2. Nel caso della costituzione di più seggi, i componenti dei singoli seggi appartenenti alla Commissione di scrutinio devono procedere alla raccolta di tutto il materiale elettorale, comprensivo dell'urna sigillata contenente le schede votate, dei registri firmati dagli elettori, delle schede annullate e non utilizzate e di ogni ulteriore documentazione rilevante, recandosi nella sede fissata per lo scrutinio.
3. Per ciascuna votazione la Commissione di scrutinio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.

4. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
5. La Commissione di scrutinio redige, quindi, apposito verbale in duplice copia sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dal segretario.
6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.
7. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 12 – Nullità delle schede e dei voti

1. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle fornite dal seggio o non risultino timbrate e debitamente vidimate;
 - b) nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal seggio;
 - c) che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Sono altresì nulle le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 13 – Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale centrale accerta il raggiungimento del *quorum* previsto per la validità della votazione e invia il provvedimento al Presidente del seggio.
2. Dopo il provvedimento di cui al comma precedente, il Presidente del seggio redige il processo verbale dell'attività compiuta, proclama l'eletto ricorrendo le condizioni di cui all'art. 16, comma 9, dello Statuto (maggioranza assoluta dei voti) e trasmette il tutto al Decano unitamente ai verbali della Commissione di scrutinio e alle schede elettorali.
3. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.
4. Qualora nelle tre prime votazioni il Rettore non sia eletto a maggioranza assoluta dei voti, si procede a norma della seconda parte dell'art. 16, comma 9, dello Statuto.

Art. 14 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale centrale, sono resi pubblici il giorno successivo a quello della votazione. Di essi viene data altresì notizia nel sito Internet dell'Ateneo.
2. Entro i due giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro due giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è pubblicata mediante affissione all'Albo online e/o Sito Internet dell'Università e di essa viene altresì data notizia scritta al primo firmatario del ricorso.

Art. 15 – Modalità per la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 23, comma 1, dello Statuto, il Senato Accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti,

può proporre al corpo elettorale previsto dall'art. 16 comma 2 dello Statuto una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

2. Il Decano indice le votazioni secondo le modalità indicate all'art. 23, comma 2, dello Statuto e al comma 3 del presente articolo.
3. Nella nota di indizione delle elezioni sono indicate la data per le operazioni di voto, la sede, l'orario e la composizione della Commissione elettorale i cui componenti debbono essere espressione dell'elettorato attivo. Alla Commissione elettorale è affidato il compito di garantire la necessaria pubblicità delle operazioni elettorali, verificarne il corretto svolgimento e valutare gli eventuali ricorsi. Detti ricorsi, relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali, debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla Commissione elettorale, che decide a riguardo, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo le modalità indicate nell'art. 16, comma 3, dello Statuto.
5. La votazione per l'approvazione della mozione di sfiducia è valida qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I risultati della votazione sono resi pubblici con nota del Decano nelle stesse forme previste per l'indizione. Il Rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato della votazione da parte del Decano.

Capo II – Il Senato Accademico

Art. 16 – Elezione dei componenti del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) diciassette professori di ruolo di prima e di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, di cui almeno sette Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di prima e seconda fascia, *ex art. 20* dello Statuto;
 - c) tre ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, *ex art. 20* dello Statuto;
 - d) due rappresentanti dei dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dal personale tecnico-amministrativo di ruolo e dai collaboratori ed esperti linguistici, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - e) quattro rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
2. Alle sedute del Senato partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.
3. Per l'elezione dei componenti del Senato viene istituita una Commissione elettorale unica presieduta dal Decano e costituita da un professore di prima fascia, uno di seconda, un ricercatore, un dipendente del ruolo tecnico-amministrativo o collaboratore esperto linguistico e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti. Compito della Commissione è quello di gestire, con il supporto della struttura amministrativa di Ateneo, tutta la procedura elettorale volta a:
 - accogliere la presentazione delle liste (ove applicabile);
 - proporre al Rettore, che li nomina, i seggi elettorali ed i relativi componenti una settimana prima dell'inizio delle operazioni di voto;

- dichiarare i risultati;
 - presentare al Rettore la bozza del decreto di nomina degli eletti.
4. Non sono candidabili coloro che abbiano espletato periodi di presenza nel Senato Accademico nel complesso uguali o superiori a sei anni, considerati anche i periodi precedenti all'entrata in vigore dello Statuto, *ex art.* 2, comma 10, L. n. 240 del 2010 e coloro che, per qualsiasi motivo - anagrafico o a termini di legge - non possano assicurare il completamento del mandato.
 5. In merito all'elezione dei professori di prima e seconda fascia, l'elettorato attivo coincide con quello per l'elezione del Rettore. L'elettorato passivo appartiene a tutti i professori a tempo pieno o che optino per il tempo pieno dopo l'avvenuta elezione e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
 6. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza, scrivendo nello spazio presente nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato.
 7. Risultano eletti nell'ambito della componente di cui al punto b) del comma 1:
 - a) in via prioritaria i sette Direttori di Dipartimento che abbiano riportato più voti;
 - b) successivamente i dieci professori di prima e di seconda fascia più votati che, in via prioritaria, non appartengano ai Dipartimenti dei Direttori eletti come descritto al punto precedente e che abbiano riportato non meno di dieci voti;
 - c) infine, qualora non sia possibile rispettare il criterio di cui al punto b), i docenti più votati indipendentemente dall'appartenenza dipartimentale, a condizione che abbiano conseguito un numero di voti totali non inferiore a quindici, garantendo la presenza nell'Organo del numero massimo di rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari previste dal CUN.
 8. In merito all'elezione dei ricercatori, l'elettorato attivo appartiene sia ai ricercatori a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato; quello passivo appartiene solo a quelli a tempo indeterminato. I tre ricercatori a tempo indeterminato sono eletti in tre diversi collegi, composti rispettivamente da tutti i ricercatori appartenenti alle tre distinte macroaree di seguito indicate:
 1. Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;
 2. Scienze della vita, in cui sono incluse le aree: 05, 06, 07;
 3. Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree: 10, 11, 12, 13, 14.
 9. Il ricercatore elettore appartenente ad uno dei tre collegi non può votare per il candidato di un collegio diverso da quello di appartenenza.
 10. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza per un ricercatore appartenente alla propria macroarea.
 11. I dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo ed i collaboratori ed esperti linguistici eleggono due rappresentanti. Le candidature vanno presentate, entro il quindicesimo giorno precedente il voto, alla Commissione elettorale unica. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, scrivendo nello spazio presente nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'Università e a parità di questa l'anzianità anagrafica.
 12. I quattro rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico sono componenti di diritto della Consulta degli studenti. Gli elettorati attivo e passivo coincidono con quelli relativi all'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti. La posizione di rappresentante degli studenti in Senato Accademico è incompatibile con quella di rappresentante degli studenti in altri organismi accademici (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso di studi, ecc.). L'elezione avviene sulla base di liste presentate con le stesse modalità descritte nel Regolamento per l'elezione dei componenti della Consulta degli Studenti.

1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
2. Il Rettore, come presidente:
 - a) convoca le sedute del Senato Accademico;
 - b) presiede e coordina i lavori del Senato e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 18 – Convocazione del Senato Accademico

1. La convocazione avviene tramite messaggio elettronico, lettera o telegramma inviato ai componenti all'indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all'atto dell'insediamento.
2. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza, e deve avvenire mediante messaggio elettronico, telegramma o fax.
3. La convocazione può essere richiesta per iscritto anche dalla maggioranza dei componenti, indicando le motivazioni e gli argomenti da trattare. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 19 – Ordine del giorno

1. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Il Rettore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno quei punti proposti per iscritto da almeno un quarto dei componenti.
2. In apertura di seduta il Rettore può dare comunicazioni all'assemblea; su di esse l'assemblea non esprime voti.

Art. 20 – Documentazione della seduta

1. Gli uffici provvedono ad inviare, eventualmente anche in via elettronica, ai componenti del Senato, almeno tre giorni prima delle sedute, le proposte di delibera da adottare, mettendo a loro disposizione la documentazione utile a far acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione.
2. Ogni approfondimento sulla documentazione disponibile può essere richiesto al Direttore Generale.

Art. 21 – Svolgimento della seduta

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.
2. In caso di assenza del Rettore la riunione è presieduta dal Prorettore vicario.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale.
4. Il segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
5. Il verbale è normalmente approvato nella seduta immediatamente successiva ed è pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo entro i cinque giorni successivi all'approvazione, a disposizione del personale di ruolo dell'Ateneo.
6. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 22 – Delibere

1. Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di Legge o dello Statuto o da Regolamenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che non riguardino singole persone e ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del collegio, nel qual caso si procede con voto segreto.
3. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Senato differisca l'esecutività di specifiche delibere ad un momento successivo.

Art. 23 – Obbligo di astensione

1. Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che lo riguardino direttamente o riguardino il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado.

Capo III – Il Consiglio di Amministrazione

Art. 24 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 25 dello Statuto;
 - c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico, scelti secondo le modalità stabilite dall'art. 25 dello Statuto;
 - d) due rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il Direttore Generale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.
4. Il Senato Accademico stabilisce, in apertura della procedura di nomina, quali siano le caratteristiche che i *curricula* dei candidati di cui al comma 1 lett. b) debbono possedere affinché dimostrino, in base all'art 25 dello Statuto, l'esperienza professionale di alto livello ovvero le qualificate competenze in campo gestionale e/o contabile, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale Analogamente avviene per la componente esterna ai ruoli di Ateneo, tenendo conto delle competenze e delle esperienze elaborate, in campo nazionale e internazionale, nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali e di alta formazione, ovvero di enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, laddove l'affinità e l'interesse possono anche essere rappresentati da aspetti inerenti gli sbocchi occupazionali dei laureati dell'Ateneo.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli di Ateneo, selezionati in base al comma precedente ed a quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto, sono nominati dal Rettore. È esclusa la candidabilità di coloro che abbiano espletato periodi di presenza nel Consiglio di Amministrazione nel complesso uguali o superiori a otto anni, considerati anche i periodi precedenti all'entrata in vigore dello Statuto, *ex art. 2, comma 10, L. n. 240 del 2010*, nonché di coloro che, per qualsiasi motivo - anagrafico o a termini di legge - non possano assicurare il completamento del mandato.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli di Ateneo sono designati sulla base di candidature individuate attraverso avviso interno, da pubblicare anche sul sito Internet dell'Ateneo, tra dipendenti (docenti, ricercatori a tempo indeterminato, personale tecnico-amministrativo) in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero in possesso di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla

qualificazione scientifica culturale. Tra le candidature pervenute il Senato individua, secondo l'art. 25 dello Statuto, una rosa fino a dieci nomi all'interno dei quali il Rettore sceglie i cinque componenti da nominare.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione estranei ai ruoli di Ateneo non possono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico. La loro designazione avviene sulla base di candidature individuate tramite avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso dei requisiti di cui al comma 4. Tra le candidature pervenute, il Senato individua, in base all'art. 25 dello Statuto, una rosa di sei nomi all'interno dei quali il Rettore sceglie la terna da nominare.
8. Nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità tra uomini e donne nei pubblici uffici e nei ruoli di responsabilità, deve essere garantita per ciascuna componente del Consiglio la presenza di almeno un terzo dei componenti appartenenti al genere sottorappresentato, ferma la possibilità di ridurre detta percentuale ad almeno un quinto per il primo mandato.
9. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissioni, i componenti interni o esterni del Consiglio di Amministrazione sono sostituiti, secondo le modalità di scelta di cui al presente articolo, a seguito di nuova pubblicazione degli avvisi pubblici per la raccolta delle candidature.
10. I due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione sono componenti di diritto della Consulta degli studenti. L'elettorato passivo è lo stesso di quello per l'elezione della Consulta degli Studenti e l'elezione a rappresentante nel Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra elezione quale rappresentante degli studenti in altri organismi accademici (Senato Accademico, Consiglio di dipartimento, Consiglio di Corso di corso di studi, ecc.). L'elezione avviene sulla base di liste presentate con le stesse modalità descritte nel Regolamento per l'elezione dei componenti della Consulta degli Studenti.
11. Tutti i componenti, esterni e/o interni devono indicare una casella di posta certificata sulla quale ricevere le comunicazioni.

Art. 25 – Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. La convocazione è effettuata dal Presidente, tenuto conto dei compiti attribuiti al Consiglio dalle Leggi, dallo Statuto, e dai Regolamenti.
2. La convocazione avviene tramite messaggio elettronico, lettera o telegramma inviato ai componenti all'indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all'atto dell'insediamento. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotti a tre in caso di convocazione d'urgenza, che dovrà avvenire mediante messaggio elettronico, telegramma o fax.
3. La convocazione può essere richiesta per iscritto anche dalla maggioranza dei componenti, indicando le motivazioni e gli argomenti da trattare. In tal caso, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 26 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.
2. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno quei punti proposti per iscritto da almeno un quarto dei componenti.

Art. 27 – Documentazione della seduta

1. Gli uffici provvedono ad inviare, eventualmente anche in via elettronica, ai componenti del Consiglio, almeno tre giorni prima delle sedute, le proposte di delibera da adottare, mettendo a loro disposizione la documentazione utile a far acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione.
2. Ogni approfondimento sulla documentazione disponibile può essere richiesto al Direttore Generale.

Art. 28 – Svolgimento della seduta

1. Le sedute sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.
2. Le riunioni non sono pubbliche.

Art. 29 – Verbalizzazione della seduta

1. Il Direttore Generale svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario prende nota degli interventi, riportando a verbale il nome degli intervenuti e una sintesi degli interventi nella misura necessaria a giustificare la decisione collegiale. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al segretario al termine della seduta.
2. Le dichiarazioni di voto possono essere consegnate per iscritto al segretario, che le riporta integralmente.
3. Il verbale della seduta è normalmente approvato nella seduta immediatamente successiva ed è pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo entro i cinque giorni successivi all'approvazione, a disposizione del personale di ruolo dell'Ateneo.

Art. 30 – Delibere

1. Le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di Legge, dallo Statuto o da Regolamenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie si applica l'art. 68 dello Statuto.
3. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che non riguardino singole persone e ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del collegio, nel qual caso si procede con voto segreto.
4. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca l'esecutività ad un momento successivo.

Art. 31 – Obbligo di astensione

1. Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che lo riguardino direttamente o riguardino il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado.

Capo IV – Il Nucleo di Valutazione

Art. 32 – Composizione e Presidenza del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo è composto da:
 - a) due docenti di ruolo dell'Università;
 - b) tre esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo;
 - c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla Consulta degli studenti tra i propri componenti.
2. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, il *curriculum* dei quali è reso pubblico sul sito Internet dell'Ateneo, sono scelti e nominati dal Rettore all'interno di una rosa di candidati di elevata qualificazione professionale individuata dal Senato Accademico; durano in carica un triennio, con mandato rinnovabile. Almeno due dei componenti del Nucleo di valutazione devono essere esperti di valutazione anche non accademica.
3. Il Presidente del Nucleo viene designato dal Senato Accademico fra i componenti del Nucleo stesso e nominato con decreto rettorale.
4. Il Presidente rappresenta il Nucleo e sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili.
5. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Nucleo di Valutazione.

Art. 33 – Convocazione

1. Il Nucleo di Valutazione è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.
2. La convocazione è fatta tramite messaggio elettronico, lettera o telegramma inviato ai componenti all'indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all'atto dell'insediamento, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il Nucleo di Valutazione con preavviso non inferiore a ventiquattro ore.
3. Nel caso di dimissioni o momentaneo impedimento del Presidente la convocazione del Nucleo di Valutazione è effettuata dal componente più anziano d'età.

Art. 34 – Svolgimento delle riunioni

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini del computo della maggioranza non si considerano i componenti che hanno giustificato la loro assenza.
2. La riunione è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano d'età.
3. Il Nucleo nomina al suo interno il segretario.
4. Il segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente. Gli originali dei verbali sono conservati presso l'ufficio di supporto del Nucleo. Copia del verbale è trasmessa al Rettore.
5. Le riunioni del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche.
6. Il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni al Nucleo di Valutazione.

Art. 35 – Delibere

1. Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 36 – Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo di Valutazione opera nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Nell'ambito delle proprie competenze:

- a) ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici, strutture o articolazioni centrali e periferiche dell'Università;
 - b) può chiedere oralmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti.
2. Chiunque all'interno dell'Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e comunque nel termine assegnato dallo stesso Nucleo di Valutazione nei casi di urgenza.

Art. 37 – Pubblicità dei lavori e dell'attività

1. Il Nucleo di Valutazione garantisce la massima pubblicità agli esiti della propria attività mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo a disposizione del personale di ruolo dello stesso.
2. Copia dei verbali e dei documenti vengono rilasciati ai richiedenti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
3. In ogni caso il Nucleo di Valutazione tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti.

Art. 38 – Risorse

1. Per il suo funzionamento e la sua attività il Nucleo di Valutazione dispone di un *budget* annuale, la cui entità è definita dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Nucleo di Valutazione si avvale di un ufficio di supporto messo a disposizione dall'Università ed alle dirette dipendenze del Direttore Generale.
3. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo di Valutazione le spese sostenute per partecipare alle riunioni, nonché le spese di missione effettuate in ragione dell'incarico.

Capo V – Il Collegio di disciplina

Art. 39 – Il Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto è istituito presso l'Università un Collegio di disciplina composto da tre sezioni costituite da tre componenti effettivi e un componente supplente, designati, rispettivamente, tra i professori di ruolo di prima fascia, i professori di ruolo di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno.
I componenti del Collegio sono designati dal Senato, in composizione ristretta ai soli professori e ricercatori, su proposta del Rettore, a seguito della pubblicazione almeno dieci giorni prima della seduta del Senato in cui deve avvenire la designazione, di un avviso sul sito Internet dell'Ateneo per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale e restano in carica per un triennio. Il loro mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. Le modalità di funzionamento del Collegio e delle sezioni sono fissate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto.

TITOLO II – Criteri e modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università

Capo I – Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo

Art. 40 – Data delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo universitario hanno luogo ogni due anni in non più di due giorni feriali consecutivi nel periodo concordato con la Consulta degli studenti, di norma coincidente con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 41 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore ogni biennio, con decreto pubblicato all'Albo online e/o Sito Internet dell'Università almeno sessantacinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
2. Tale decreto deve:
 - a) fissare il periodo delle elezioni;
 - b) indicare il numero dei rappresentanti da eleggere nonché le modalità ed i termini per il deposito delle candidature.

Art. 42 – Elettorato attivo e passivo

1. Gli elettorati attivo e passivo coincidono con quelli relativi all'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti, regolati dagli artt. 59 e 60 del presente Regolamento.

Art. 43 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da :
 - a) un professore di ruolo con funzioni di Presidente;
 - b) un ricercatore universitario;
 - c) un dipendente dell'amministrazione con funzioni di segretario.
 - d) un rappresentante della Consulta designato dai componenti della Consulta stessa.
2. Alla Commissione elettorale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal presente Regolamento su tutti i ricorsi o reclami proposti dagli elettori.

Art. 44 – Modalità e termini per il deposito delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. Il numero dei candidati delle liste non può eccedere il doppio dei rappresentanti da eleggere in base al metodo "D'Hondt".
3. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate entro le ore tredici del quarantacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto presso la Struttura individuata dal decreto di indizione. Ciascuna lista va depositata completa dei nomi di tutti i candidati. Avvenuto il deposito, non sono più ammesse sue integrazioni.
4. Le dichiarazioni debbono essere corredate dalle firme di presentazione di settantacinque studenti per l'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Senato Accademico, nel Consiglio dell'ADSU, nel Comitato per le attività sportive Universitarie e nel Consiglio della Biblioteca Universitaria; dalle firme di venticinque studenti per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento o nella Giunta della Scuola.
5. I firmatari debbono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo previsti dal presente Regolamento.

6. Il primo presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale. Egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal presente Regolamento per conto della lista.
7. Le firme leggibili, sia quelle dei candidati che quelle dei presentatori sulla dichiarazione di presentazione della candidatura, dovranno essere accompagnate dall'indicazione della data e del luogo di nascita, del Corso di studio e del numero di matricola di ciascuno di essi; ogni studente può firmare la dichiarazione di presentazione di una sola lista per lo stesso tipo di elezioni.
8. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dalla Legge dal funzionario competente a ricevere la documentazione o secondo le altre forme previste dalla Legge. Nelle liste i candidati sono elencati con numeri arabi progressivi e con l'indicazione del cognome, nome e Corso di studio a cui sono iscritti.
9. Le liste possono essere contraddistinte da contrassegni o sigle, che, se del caso, sono da depositare insieme con le dichiarazioni di presentazione.
10. Gli eventuali contrassegni o sigle devono essere contenuti in un cerchio del diametro di dieci centimetri.
11. Le liste saranno riprodotte sui manifesti e sulle schede nell'ordine cronologico della loro presentazione.
12. L'eventuale invalidità di una o più candidature individuali per difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento non invalida l'intera lista comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.
13. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista per lo stesso tipo di elezione.

Art. 45 – Adempimenti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale assume la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali, ne garantisce la regolarità del procedimento e l'ordinata attuazione anche nei casi non previsti dal presente Regolamento.
2. Tutte le sedute della Commissione elettorale sono pubbliche; per ciascuna seduta deve essere redatto un processo verbale.
3. La Commissione elettorale si riunisce entro cinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.
4. Nella sua prima riunione la Commissione elettorale:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario;
 - b) verifica la conformità delle liste depositate con quanto stabilito dal presente Regolamento dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità, salvo quanto previsto alle successive lettere;
 - c) delibera con effetto immediato la sostituzione, entro il giorno seguente, del contrassegno e della sigla che risultino identici o confondibili con altri presentati in precedenza;
 - d) depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - e) stabilisce la sede ed il numero dei seggi elettorali da costituire all'interno dell'Università;
 - f) nomina a componenti dei seggi elettorali di almeno tre persone scelte fra i professori e ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Università;
 - g) nomina il Presidente ed il Segretario tra i componenti del seggio.
5. I provvedimenti di cui ai punti b), c), e d) adottati dalla Commissione elettorale sono comunicati al rappresentante ufficiale di lista.
6. Presso ogni seggio siede un rappresentante per ogni lista concorrente, designato dalle singole liste.
7. Gli studenti designati assistono a tutte le operazioni elettorali e possono far inserire a verbale delle osservazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

8. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle votazioni le liste presentate e riconosciute regolari, sono rese pubbliche dalla Commissione elettorale mediante manifesto all'Albo online e/o Sito Internet dell'Università.
9. Il manifesto riporta, nell'ordine di presentazione, le liste con il relativo contrassegno o sigla; per ogni candidato sono riportati cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di Laurea; a ogni candidato è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine con cui i candidati sono elencati nella dichiarazione di presentazione.

Art. 46 – Espressione del voto

1. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.
2. Il voto è personale e segreto.

Art. 47 – Materiale elettorale

1. Alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale provvede la struttura amministrativa di supporto alla Commissione elettorale, che:
 - a) fa stampare e pubblicare il manifesto riportante le liste dei candidati;
 - b) fa stampare le schede per la votazione;
 - c) invia ai Presidenti dei seggi il materiale di cui appresso, contenuto in uno o più plichi sigillati, un numero di schede non inferiore al numero degli elettori iscritti nell'elenco; due copie per ogni seggio del manifesto contenente le liste dei candidati e due copie dell'elenco degli elettori; una copia del presente Regolamento; l'occorrente materiale di cancelleria;
 - d) fa allestire le cabine per l'espressione di voto;
 - e) provvede inoltre a fornire tutto quanto possa occorrere.

Art. 48 – Modalità delle votazioni

1. Immediatamente prima della votazione, il Presidente del seggio, dopo aver fatto constatare l'integrità del sigillo del plico di cui al presente Regolamento, lo apre e verifica la rispondenza del contenuto.
2. Successivamente, il Presidente e il Segretario provvedono a timbrare tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco degli elettori del seggio.
3. Una copia del presente Regolamento e due del manifesto contenente le candidature e le liste dei candidati vengono affisse nella sala delle votazioni.
4. Le operazioni di voto hanno inizio e termine alle ore previste dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, salvo che nella sala vi siano ancora elettori, i quali vengono ugualmente ammessi a votare.
5. Ai seggi possono accedere soltanto gli studenti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo ed iscritti al rispettivo seggio, i familiari o accompagnatori degli elettori fisicamente impediti, muniti di certificato medico, nonché i rappresentanti di lista.
6. Gli studenti che accedono al seggio debbono comprovare la loro identità esclusivamente mediante documento di identità munito di fotografia o altro titolo equipollente, così come definito dall'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il Presidente del seggio, man mano che gli elettori si presentano:
 - a) accerta la loro identità personale;
 - b) accerta l'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco degli elettori del seggio;
 - c) consegna all'elettore una scheda per ogni tipo di elezione ed una matita e lo ammette al voto assegnandogli una cabina.
8. L'elettore vota la lista da lui prescelta apponendo un segno di croce con la matita fornitagli dal seggio, sul cerchietto o sul contrassegno; egli può esprimere inoltre una o più preferenze a

seconda del numero dei rappresentanti da eleggere apponendo un segno di croce sul cerchietto a fianco dei nominativi prescelti compresi nella stessa lista.

9. Chiusa poi la scheda, l'elettore la consegna al Presidente che, in sua presenza, la introduce nell'apposita urna.
10. Subito dopo, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, un componente del seggio appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.
11. Almeno due componenti del seggio devono essere presenti durante le ore di apertura del seggio.
12. Gli elettori possono assistere a tutte le operazioni, ivi comprese quelle di spoglio delle schede; è compito del Presidente regolare l'ingresso nella sala delle votazioni.
13. Nei giorni delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.
14. La custodia esterna delle sale è affidata al personale ausiliario dell'Università.

Art. 49 – Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. All'ora prevista, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
3. Il Presidente procede alle operazioni appresso indicate:
 - a) estrae le schede dall'urna, le conta e riscontra se il numero corrisponde a quello dei votanti;
 - b) controlla il numero delle schede autenticate ma non utilizzate;
 - c) inizia lo spoglio delle schede.
4. Man mano che il Presidente dà lettura dei voti contenuti nelle varie schede, due scrutatori prendono nota, nell'apposito prospetto fornito dall'Amministrazione e predisposto in duplice copia, dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati.
5. Sono annullate le schede:
 - a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino autenticate con il timbro della sezione;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse;
 - c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - d) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità.
6. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista, ma che contengano una preferenza per un candidato di una lista.
7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.
8. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte: resta valido il voto di lista.
9. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'assegnazione; gli altri componenti del seggio possono formulare rilievi nell'apposito verbale; la Commissione elettorale decide in merito.

Art. 50 – Chiusura delle operazioni di scrutinio

1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il Segretario redige verbale, nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati gli eventuali reclami e le contestazioni nonché le decisioni prese e sono riportati i risultati degli scrutini.
2. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio.
3. In particolare, per quanto riguarda le operazioni di scrutinio devono essere indicati nel verbale:
 - a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
 - b) il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista ed il numero delle preferenze riportate dai singoli candidati;

- c) il numero delle schede consegnate al seggio, di quelle valide, di quelle contestate, di quelle nulle e di quelle non utilizzate.
4. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, al termine di ogni seduta, da tutti i componenti del seggio elettorale.
5. Ultimati tali adempimenti, viene confezionato un plico firmato e sigillato, che il Presidente del seggio consegna alla struttura amministrativa di supporto alla Commissione elettorale, entro le ore dodici del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 51 – Scrutinio e quorum

1. La Commissione elettorale, appena in possesso dei verbali dei seggi e non oltre otto giorni dopo il termine di chiusura delle elezioni, procede in seduta pubblica, all'esame dei verbali stessi ed in base a questi:
 - a) somma i risultati ottenuti nei diversi seggi;
 - b) accerta il numero dei votanti;
 - c) provvede all'assegnazione dei seggi.

Art. 52 – Nomina degli eletti e valida costituzione

1. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina degli eletti, provvede il Rettore con decreto da pubblicarsi all'Albo online e/o Sito Internet dell'Università, entro venti giorni dopo il termine di chiusura delle elezioni o della decisione del Senato in caso di ricorso.

Art. 53 – Durata in carica

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina.
2. Essi durano in carica fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
3. In caso di rinuncia, perdita o sospensione dello *status* di studente da parte di uno degli eletti, il Rettore ne dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue nella graduatoria degli eletti, nell'ambito della lista di appartenenza.
4. Gli studenti eletti che conseguano la laurea (triennale) non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di Laurea Specialistica o Magistrale entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea triennale e conseguano gli eventuali crediti quali debito formativo per l'accesso al corso.

Art. 54 – Reclami e ricorsi avverso le operazioni elettorali

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati o gli elettori possono avanzare immediatamente reclami alla Commissione elettorale, la quale deve prendere, se del caso, senza mora le misure opportune.
2. Contro le decisioni o l'inerzia della Commissione elettorale, i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di riunione della Commissione elettorale.
3. Il Rettore provvede a convocare il Senato Accademico per l'esame degli eventuali ricorsi, decorso il termine per la presentazione dei ricorsi stessi.
4. Il Senato Accademico decide sui ricorsi non oltre il ventesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto.

5. Le decisioni del Senato Accademico verranno pubblicate all'Albo online e/o Sito Internet dell'Università.

Art. 55 – Voto elettronico

1. Il voto può essere espresso anche in via elettronica secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione di voto.

Capo II – Elezione dei rappresentanti degli studenti in altri organi collegiali

Art. 56 – Rappresentanze studentesche nella Giunta della Scuola e nei Consigli di CdS

1. Ai fini delle elezioni delle rappresentanze studentesche nella Giunta della Scuola ai sensi dell'art. 52, 1 comma, lett. c), dello Statuto, nonché ai fini delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio ai sensi dell'art. 56, comma 2, dello Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del precedente capo.

Capo III - Elezione dei rappresentanti nella Consulta degli studenti

Art. 57 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. La composizione e le sue attribuzioni sono regolate dagli artt. 35 e 36 dello Statuto.

Art. 58 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli studenti, prevista dall'art. 35 dello Statuto, sono indette ogni biennio accademico, con decreto rettorale reso pubblico almeno sessantacinque prima della data fissata per le votazioni.
2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte degli studenti e le modalità delle elezioni.
3. Copia del decreto rettorale viene pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo. E' altresì assicurata la pubblicità mediante la stampa di manifesti.

Art. 59 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, ai Corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale.
2. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente Segreteria Studenti.
3. Gli studenti ammessi a votare in base a certificato della competente Segreteria Studenti sono aggiunti, a cura del seggio elettorale, ai rispettivi elenchi e il certificato viene allegato al verbale.
4. Le liste degli elettori, sono consultabili presso le segreterie studenti e sul sito Internet dell'Ateneo. Gli eventuali errori, o omissioni, vanno tempestivamente segnalati alla competente Segreteria studenti.

Art 60 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 61 – Numero dei rappresentanti da eleggere

1. La Consulta degli Studenti è composta da un numero di rappresentanti pari a uno ogni mille studenti complessivamente iscritti, ivi inclusi i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 62 – Liste elettorali

1. Tutti gli studenti, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze sopra indicate mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale (metodo d'HONDT), utilizzando gli appositi stampati a disposizione presso il sito Internet dell'Ateneo, le Segreterie Studenti e la Divisione Affari Generali.
2. Le Segreterie studenti attesteranno la regolarità delle posizioni amministrative di ogni candidato per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni.
3. Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta da una denominazione e da un contrassegno di lista in formato JPEG con risoluzione di 150 DPI in colore bianco/nero e comprendere un numero di candidati non superiore a quello degli studenti da eleggere. La denominazione delle liste e il contrassegno di lista devono essere univoci e non generare problemi di identificazioni con altre liste concorrenti.
4. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e n. di telefono, del corso di studi cui sono iscritti e del numero di matricola, e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi. I candidati non possono essere rappresentanti di lista nei seggi.
5. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.
6. Entro e non oltre le ore tredici del quarantacinquesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni, ogni lista deve essere depositata personalmente dal delegato di lista, presso la struttura amministrativa indicata nel D.R. di cui al precedente art. 58, che funge da Ufficio Elettorale, dal delegato di lista, il quale la rappresenta per ogni ulteriore adempimento, anche nei rapporti con l'Ufficio Elettorale.
7. Il delegato della lista deve depositare obbligatoriamente presso la Divisione Affari Generali di Ateneo tutta la modulistica riguardante le liste e le candidature sia in forma cartacea che su foglio di calcolo, su supporto di memoria digitale. Detta modulistica è scaricabile dal sito <http://www.unich.it/go/consulta>. Qualora fossero riscontrate difformità tra la modulistica cartacea e quella digitale si terrà conto della modulistica cartacea in quanto certificata dalla competente Segreteria studenti.
8. La Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 67, si esprime in merito alle liste e candidature.
9. Per ciascuna lista presentata entro le ore tredici del quarantacinquesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni, può essere indicato il nominativo di un rappresentante in ciascuno dei seggi elettorali. A tal fine il delegato di lista, entro il suindicato termine, consegna le predette designazioni all'Ufficio elettorale, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito Internet dell'Ateneo.
10. L'Ufficio elettorale provvede a comunicare a ciascun seggio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista come sopra designati.
11. Ciascun rappresentante di lista, per l'esercizio delle proprie funzioni, presenta al presidente del seggio idoneo documento di riconoscimento.

Art. 63 – Presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di settantacinque studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale.
2. Il numero delle firme degli studenti a supporto di ciascuna lista, non può eccedere di oltre la metà del numero fissato nel comma precedente. Le firme in questione vanno apposte presso le competenti Segreterie Studenti in presenza di personale, all'uopo designato, che accerteranno l'identità dei firmatari.
3. Ciascuno studente può apporre la propria firma in appoggio a non più di una lista tra quelle concorrenti alla elezione per il rinnovo dell'organismo in questione.
4. Ogni lista deve essere corredata anche dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, dalla attestazione della Segreteria Studenti in ordine alla regolare iscrizione del candidato, nonché da autocertificazione resa dal candidato medesimo, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 60.
5. I firmatari devono indicare chiaramente "a stampatello" il cognome e nome, il luogo e data di nascita, il corso di studi di appartenenza ed il numero di matricola su apposito modulo distribuito dalle Segreterie Studenti o dall'Ufficio Elettorale.

Art. 64 – Pubblicazione delle liste

1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla Legge ed al presente Regolamento risulti accertata dalla Commissione Elettorale Centrale, sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.
2. Avverso la composizione o esclusione dalle liste, può essere proposto ricorso scritto, da parte degli interessati, entro la data fissata dal Decreto Rettorale, alla Commissione Elettorale Centrale di cui al precedente comma, che si pronuncia nei tre giorni successivi.

Art. 65 – Votazione

1. Ciascun elettore può esprimere un solo voto.
2. Il voto sarà espresso in modo non equivoco, mediante la indicazione della lista prescelta nella scheda usando la matita copiativa ricevuta dal seggio.
3. Inoltre, l'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza indicando nell'apposito spazio della scheda il cognome e il nome ovvero il numero d'ordine, nella lista, del candidato prescelto.
4. Nei casi di omonimia, deve essere indicato in maniera chiara, il nominativo del candidato, il corrispondente numero arabo progressivo quale risulta nella lista o l'aggiunta dell'eventuale pseudonimo.

Art. 66 – Composizione dei seggi elettorali

1. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con Decreto Rettorale che stabilisce anche il numero e l'ubicazione dei seggi stessi.
2. I seggi sono composti da:
 - a) un Presidente, nominato tra i docenti di ruolo;
 - b) due Componenti, nominati tra il personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - c) due Scrutatori, nominati tra gli studenti segnalati dai delegati di lista all'atto della presentazione delle liste;
 - d) un Segretario, nominato tra il personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici;

3. La designazione dei due studenti per le funzioni di scrutatore presso ciascun seggio elettorale sarà effettuata mediante sorteggio tra gli studenti segnalati dai delegati di lista all'atto della presentazione delle liste stesse (non più di cinque per ogni lista e per ciascun seggio costituito).
4. L'Ufficio di Presidente, di Componente e di Segretario è obbligatorio. In caso di motivato impedimento del Presidente, di uno dei componenti ovvero del Segretario, il Rettore provvede alla sostituzione con proprio decreto.
5. In caso di motivato impedimento degli studenti sub c) il Presidente provvede all'integrazione del seggio con nomina di elettori disponibili presenti alle operazioni di voto.
6. In nessun caso può essere nominato componente del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.
7. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-Presidente, nominato dal Presidente medesimo nell'ambito dei componenti il seggio.

Art. 67 – Commissione elettorale centrale

1. Presso il Rettorato si costituisce la Commissione Elettorale Centrale nominata dal Senato Accademico.
2. Alla Commissione Elettorale Centrale è affidato il compito di sovrintendere alle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal presente Regolamento e di decidere in via definitiva in ordine ai reclami proposti da parte degli elettori e dei candidati.

Art. 68 – Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

1. I Presidenti o i Segretari dei seggi sono convocati dall'ufficio elettorale per il giorno antecedente a quello delle votazioni per la presa in consegna del materiale elettorale e delle liste elettorali ufficiali.
2. Alle ore 08.30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, i Presidenti provvedono alle necessarie operazioni preliminari per consentire lo svolgimento delle elezioni ed a vistare un adeguato numero di schede.
3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposte nei locali in cui avranno luogo le operazioni di voto, le liste ufficiali dell'elettorato passivo, copia del Regolamento e del decreto rettorale di indizione delle votazioni.
4. Le operazioni di voto si svolgono nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni in modo che i seggi restino aperti:
 - il primo giorno dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
 - il secondo giorno dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
5. Gli elettori devono dimostrare la propria identità esclusivamente mediante documento di identità munito di fotografia o altro titolo equipollente, così come definito dall'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Non è consentito il riconoscimento di un elettore "per conoscenza personale", operato da qualsivoglia componente del seggio, ovvero rappresentante di lista.
7. Al seggio, durante le operazioni di voto, possono accedere solo gli iscritti al seggio medesimo.
8. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni e sovrintende al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

Art. 69 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio inizieranno presso i seggi al termine delle operazioni di voto.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e saranno condotte dai componenti il seggio elettorale.

3. Al termine delle operazioni di scrutinio i presidenti dei seggi redigeranno un verbale su tutte le operazioni svolte da trasmettere alla commissione centrale che provvederà a fare la somma dei voti provenienti dai vari seggi.
4. Compete alla Commissione Elettorale Centrale decidere su eventuali contestazioni o reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
5. Risultano eletti, all'interno delle liste che hanno conseguito seggi coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, prevalendo, in caso di parità di preferenze conseguite, la minore anzianità curriculare ed, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
6. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni e dà disposizione affinché le schede elettorali siano conservate per la durata in carica degli eletti.

Art. 70 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi immediatamente pubblici presso il sito Internet dell'Ateneo.
2. Entro i successivi due giorni può essere proposto eventuale ricorso.
3. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi nei tre giorni successivi alla data di ricevimento dei medesimi, sentito il primo firmatario di essi e qualora lo ritenga necessario anche i componenti del relativo seggio elettorale.

Art. 71 – Nomina

1. Alla nomina degli eletti provvede il Rettore con proprio decreto nei 5 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dal precedente articolo per la presentazione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

Art. 72 – Sostituzioni

1. L'eletto, nel caso in cui cessi, per qualsiasi causa, dalla qualità di studente dell'Università "G. d'Annunzio", ovvero rassegni le dimissioni dall'organismo medesimo, è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista del decaduto, prevalendo, in caso parità di voti, la minore anzianità curriculare e, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
2. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti, la rappresentanza studentesca nell'organo collegiale permane ridotta sino alle elezioni per il biennio accademico successivo.
3. Gli studenti eletti che conseguano la laurea triennale entro il termine del mandato, non decadono dalla carica qualora, entro centottanta giorni dal conseguimento della laurea di primo livello, si iscrivano ad un corso di laurea specialistica/magistrale e conseguano gli eventuali crediti quali debito formativo per l'accesso al corso.

Art 73 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia elettorale.

TITOLO III - Istituzione, disattivazione e organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e di servizio

Art. 74 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui al Titolo III, Capo I dello Statuto.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, possono essere stabilite dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
3. Sono organi del Dipartimento, secondo quanto stabilisce l'art. 41 dello Statuto, il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti ove non costituita nella Scuola di riferimento.
4. I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento.
5. Spetta in ogni caso al Direttore di fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte dei componenti del Consiglio di Dipartimento. In tal caso, la proposta d'inserimento di punti all'ordine del giorno dovrà essere richiesta in forma scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
6. I Regolamenti di Dipartimento stabiliscono l'eventuale articolazione in Sezioni. Le Sezioni dipartimentali costituiscono articolazioni per l'ottimizzazione dell'attività di ricerca, ma in nessun caso le loro decisioni possono essere sovradeterminate a quelle del Dipartimento.

Art. 75 – Norme generali connesse alle votazioni dei componenti elettivi in Consiglio di Dipartimento

1. Tutte le operazioni elettorali connesse alle votazioni per la designazione del Direttore, dei componenti la Giunta e delle altre rappresentanze elettive nel Consiglio di Dipartimento (due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento; un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione afferenti al Dipartimento; un rappresentante degli assegnisti afferenti al Dipartimento; da tre a cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento), sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre componenti scelti fra professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, di cui un docente di ruolo di I fascia che svolgerà le funzioni di Presidente.
2. Tali componenti sono individuati all'interno del Consiglio del Dipartimento, nel corso di una riunione del Consiglio medesimo convocata dal Direttore, ovvero dal Vicedirettore, ove designato, nei casi di assenza o impedimento del Direttore, ovvero dal Decano nei casi di prima applicazione o di anticipata cessazione del Direttore dalla carica.
3. Durante la riunione del Consiglio di cui al comma precedente, possono essere presentate candidature e fissate le scadenze elettorali.
4. Salvo casi eccezionali, le elezioni relative alle cariche sopra citate sono indette ogni tre anni nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Giugno. Gli eletti assumono le rispettive funzioni al momento della naturale scadenza del mandato dei precedenti eletti.
5. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto a mezzo di schede timbrate e vidimate dal Presidente del seggio. L'elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento avviene con schede separate per ciascuna componente da eleggere. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo, arrotondato all'intero superiore, degli aventi diritto.
6. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.
7. Il Direttore del Dipartimento è designato sulla base delle norme dello Statuto. Sono designati componenti della Giunta e rappresentanti delle altre componenti elettive nel Consiglio di Dipartimento coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano in ruolo/servizio. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di età.

8. Di ogni elezione la Commissione elettorale preposta redige verbale che viene trasmesso, unitamente alle schede, alla Segreteria amministrativa del Dipartimento.

Art. 76 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di Valutazione;
 - c) formulare parere obbligatorio sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La composizione della Commissione è definita dal Regolamento di Dipartimento o della Scuola e deve garantire che:
 - a) i docenti siano designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola, nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia, area di ricerca e sede di servizio;
 - b) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento o coordinati dalla Scuola siano scelti tra i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento o delle Scuole, in conformità alla normativa vigente, nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche.
3. Il Consiglio o la Giunta nominano il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
5. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica con cadenza generalmente trimestrale e con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.

Art. 77 – Centri interdipartimentali di ricerca di Ateneo e Interateneo

1. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, l'Università può istituire Centri Interdipartimentali di Ricerca di Ateneo e Interateneo.
2. I Centri sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dipartimenti o degli Atenei promotori.
3. La richiesta di costituzione del Centro deve indicare:
 - a) gli ambiti e gli obiettivi di ricerca di rilevante impegno e comportanti un programma almeno triennale di attività, per i quali si domanda l'istituzione;
 - b) i Dipartimenti partecipanti all'iniziativa che si impegnano, con delibera dei relativi Consigli, a sostenerla (di seguito definiti strutture di riferimento);
 - c) gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse anche sulla base di contratti e convenzioni;
 - d) i nominativi dei professori e dei ricercatori, eventualmente anche appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro;
 - e) le risorse necessarie per il funzionamento del Centro che le strutture di riferimento si impegnano a destinare al Centro per la durata delle sue attività.
4. La richiesta è inoltre accompagnata dal Regolamento sul funzionamento del Centro che deve contenere le norme relative al funzionamento degli organi, tra i quali devono essere previsti un Consiglio ed un Direttore.

5. L'impegno delle strutture di riferimento si intende assunto, salvo apporti ulteriori, per l'intera durata del programma pluriennale alla base della costituzione del Centro.
6. I Centri possono usufruire di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento e assumere, d'intesa con le strutture di riferimento, attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa propria delle strutture di riferimento.
7. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta ai Consigli delle strutture di riferimento, perché ne valutino i risultati rispetto agli obiettivi istitutivi del Centro.
8. Il Centro ha la durata stabilita nell'atto istitutivo, in conformità al proprio Statuto. Decorso tale termine di durata, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera il rinnovo o la disattivazione del Centro sulla base di una motivata relazione sull'attività svolta.

Art. 78 – Centro Linguistico di Ateneo

1. I tre componenti del Consiglio del Centro sono designati dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
2. Le attività del Centro Linguistico di Ateneo indicate all'art. 58, comma 1, lett. a), b) e c), dello Statuto sono di competenza del Direttore e della componente accademica del Consiglio, che delibera sentito il parere della componente non accademica.

Art. 79 – Scuole

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 240 del 2010 e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 49, comma 3, dello Statuto, su proposta di due o più Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione delle Scuole.
2. Le Scuole sono strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. In presenza di funzioni assistenziali le Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. L'organo collegiale, al quale compete il coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio, delle Scuole di specializzazione, dei master, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono alla Scuola, è la Giunta della Scuola stessa, presieduta da un Direttore eletto fra i suoi componenti.
4. La durata del mandato e le procedure di designazione della Giunta della Scuola sono stabilite nei Regolamenti delle singole Scuole.

Art. 80 – Comitato Unico di Garanzia

1. Al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sono affidati i compiti di cui all'art. 38 dello Statuto. Esso è composto da:
 - a) dodici componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo;
 - b) due rappresentanti degli studenti eletti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - c) un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi eletti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. I componenti di cui alla lettera a) sono per metà designati delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e per l'altra metà individuati, in parti uguali, tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.
3. Le candidature dei componenti non designate dalle organizzazioni sindacali potranno pervenire all'amministrazione a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale dell'Ateneo e, qualora le candidature dovessero essere superiori al numero dei componenti previsto, si procederà ad elezione. Al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo spetta sia l'elettorato attivo che passivo.
4. Il Presidente è eletto dal Comitato al proprio interno tra gli appartenenti ai ruoli del corpo docente o del personale tecnico-amministrativo di Ateneo e deve possedere adeguate attitudini motivazionali e relazionali e comprovati requisiti di professionalità, esperienza, e capacità organizzativa, maturate anche in analoghi organismi, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing.
5. I due rappresentanti degli studenti di cui al comma 1 lett. b) sono designati dalla Consulta degli studenti. Il rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi di cui al comma 1 lett. c) è individuato a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Ateneo e, qualora le candidature pervenute all'amministrazione dovessero essere superiori al numero dei componenti previsto, si procederà ad elezione.
6. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto su tutte le materie indicate dall'art. 38 dello Statuto, ad eccezione di quelle che ineriscono strettamente il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
7. Il CUG è nominato con provvedimento del Rettore. Il mandato dei componenti è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, dottorandi e specializzandi il cui incarico dura quattro anni, salvo che prima della scadenza cessi la loro qualità di studenti, dottorandi e specializzandi.
8. I componenti supplenti di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo saranno scelti prima di tutto tra i candidati non eletti. Nel caso in cui non risultino candidature eccedenti, i supplenti verranno nominati, a seguito di procedura pubblica di interpello, dal neo insediato CUG.
9. La commissione elettorale che dovrà sovrintendere alle procedure elettive di cui al presente articolo sarà formata da tre componenti scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore, fra docenti e personale tecnico-amministrativo. Le funzioni di presidente della commissione saranno conferite ad un docente di ruolo di prima fascia.

Titolo IV – Autonomia regolamentare

Art. 81 – Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e amministrative

1. Qualora lo Statuto espressamente attribuisca ad organi appartenenti alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative dell'Università il potere di emanare Regolamenti, tali organi devono rispettare, per le materie corrispondenti, la disciplina posta dal presente Regolamento, e tener conto di eventuali schemi di Regolamento predisposti dagli Organi di Governo dell'Università.
2. Le strutture didattiche, di ricerca o amministrative dell'Università, esercitano i loro poteri regolamentari mediante delibera del Collegio competente adottata a maggioranza assoluta dei componenti del collegio titolari del diritto di voto, nel rispetto delle disposizioni di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
3. I Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca o amministrative dell'Università, approvati dal Senato Accademico nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo Statuto e dall'art. 83 del presente Regolamento, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.

Art. 82 – Procedura di formazione dei Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 69 dello Statuto e loro successive modifiche sono deliberati dagli organi competenti dell'Ateneo a maggioranza assoluta dei componenti, ex art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989, n. 168.
2. Gli altri Regolamenti di competenza del Senato Accademico, ex art. 2, comma 1, lett. e), L. n. 240 del 2010 e loro successive modifiche sono approvati a maggioranza dei presenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, su iniziativa del Senato stesso o su proposta della struttura o dell'organo di cui dispongono la disciplina.

Art. 83 - Emanazione ed entrata in vigore dei Regolamenti di Ateneo

1. I Regolamenti di Ateneo e loro successive modifiche sono sottoposti ai controlli di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della L. n. 168 del 1989; sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa previsione di Legge, dello Statuto e del Decreto di emanazione.
2. Ai Regolamenti è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università mediante affissione per trenta giorni, a decorrere dalla data di emanazione, all'Albo online e/o Sito Internet dell'Università. Essi restano, comunque, costantemente disponibili su apposita pagina web del sito Internet dell'Ateneo.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 84 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore a seguito dell'approvazione del MIUR ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.